



COMUNE DI CASTELLO TESINO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETENZIONE DI CANI NEL COMUNE DI CASTELLO TESINO

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 19.11.2007

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

1. Il presente regolamento detta norme che disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di cani nel territorio del Comune di Castello Tesino. Esse sono finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro e all'igiene delle aree pubbliche, e alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.
2. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento di soggetti non-vedenti e ipovedenti.

Art. 2

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico dei centri abitati. A titolo esemplificativo si definiscono aree di uso pubblico le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
2. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, durante il transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico.

Titolo II - Diritti e doveri dei proprietari di cani

Art. 3

La detenzione dei cani nei singoli alloggi non deve essere pregiudizievole alla salute umana, né arrecare disturbo o molestie al vicinato. Al verificarsi dei suddetti inconvenienti, su denuncia, il Sindaco, sentiti, ove occorra, l'Ufficio sanitario o veterinario dell'ASL, o il Corpo di Polizia Locale, può disporre accertamenti sanitari sugli animali e sulle condizioni di detenzione degli stessi, l'applicazione di sanzioni amministrative fino a disporre l'allontanamento del cane.

Art. 4

E' vietato lasciar vagare i cani sulle aree, nonché consentire agli stessi di uscire liberamente dalla proprietà privata o dal luogo di detenzione incustoditi e privi di idonea museruola.

Art. 5

Il sindaco può, con propria ordinanza, vietare l'accesso a tutti i cani, anche se accompagnati, in determinate aree pubbliche e di uso pubblico. Nelle restanti aree pubbliche e di uso pubblico dei centri abitati gli accompagnatori devono tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia. Nei luoghi in cui vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, rappresentazioni, esposizioni, manifestazioni pubbliche culturali, politiche, sportive, religiose ecc, i cani vanno muniti di idonea museruola, tale da impedire loro di mordere. Anche sui mezzi pubblici, per gli stessi è reso obbligatorio l'uso della museruola e del guinzaglio.

Art. 6

Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico. Se il suolo privato è aperto al pubblico, i cani vanno tenuti a catena o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. In ambedue i casi va garantito spazio sufficiente all'attività motoria del cane.

La catena dovrà avere robustezza tale da non subire strappi, impedendo all'animale di uscire dal suolo privato. E' comunque prescritta l'esposizione, ben visibile, del cartello «Attenti al cane».

Art. 7

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono usati per servizio.

Art. 8

E' fatto divieto introdurre i cani in luoghi di cura, negli esercizi commerciali, nei laboratori o in locali ove si eserciti la produzione, la manipolazione o la vendita di alimenti o bevande, nonché negli spazi pubblici quali giardini e parchi giochi e nel cimitero.

Titolo III - Norme di igiene per la presenza di cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico

Art. 9

Sulle aree pubbliche o di uso pubblico dei centri abitati, diverse da quelle indicate al precedente articolo 8, gli accompagnatori sono sempre obbligati:

- a) a essere muniti di apposite palette, sacchetti e/o prodotti simili, in quantità adeguata, per la raccolta delle feci del cane al seguito. L'«adeguata quantità» è da commisurarsi in base al tempo di permanenza sulle aree pubbliche.
- b) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con immediata immissione nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti o nei cestini portarifiuti.

Il Comune si impegna a favorire la raccolta di deiezioni con opera di informazione e mettendo a disposizione gratuitamente idonei mezzi (ad es. palette, sacchetti raccoglifeci animali e bidoni di raccolta feci).

Titolo IV – Tutela delle aree pubbliche e individuazione aree destinate ai cani

Art. 10

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà comunale.

Art. 11

1. Il Comune di Castello Tesino individua, nelle aree semicentrali e/o in alcuni parchi urbani, aree dedicate esclusivamente ai cani, opportunamente delimitate, segnalate ed assoggettate a speciale pulizia.
2. In tali aree non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, sotto la diretta responsabilità degli accompagnatori, e all'art. 9, lettera b).

Titolo V - Norme per la prevenzione del randagismo e l'accalappiamento dei cani

Art. 12

Al fine di evitare il vagabondaggio dei cani che può costituire pericolo per la cittadinanza, il Comune di Castello Tesino si fa promotore per l'istituzione del servizio di sorveglianza e di cattura dei cani. Il Comune potrà valersi del servizio comprensoriale qualora lo stesso venga istituito ed attivato e può stipulare apposita convenzione con Enti e/o Associazioni a ciò preposti.

Art. 13

I cani trovati vaganti in violazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno catturati e tenuti in custodia secondo quanto previsto dal precedente art 12 ed a carico dei proprietari o detentori, se noti, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15, fatto salvo il caso fortuito o la dimostrata assenza di intenzionalità a liberare il cane. Il proprietario (o detentore) è comunque tenuto a corrispondere eventuali costi di cattura e mantenimento del cane.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 14

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata, in via principale, al Corpo di Polizia Locale e a tutti gli organi di polizia territorialmente competenti.

Art. 15

Per le violazioni di cui al presente regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, aggiunto all'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.